Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 3 dicembre 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **605**.
Autorizzazione agli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma ad accettare un legato.

N. 605. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, gli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma sono autorizzati ad accettare il legato disposto dalla signora Valentina Casetti con testamento olografo pubblicato in data 29 gennaio 1975, n. 48502 di repertorio, a rogito notaio De Martino, e consistente in quattro appartamenti siti in Roma, via Ozanam n. 113, int. 16/A; via Anton da Noli n. 14, int. 25; via Licinio Stolone n. 154, int. 8 e int. 16, attualmente dati in locazione, del valore di L. 10.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1979.
Sostituzione di componenti effettivi e supplenti del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328, recante norme sul riordinamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visti i propri decreti 23 maggio 1977 e 8 luglio 1978, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 1° agosto 1977 e 30 settembre 1978, con i quali è stato

provveduto alla costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il quadriennio 1977-81;

Atteso che con i suindicati decreti sono stati chiamati a far parte del predetto Consesso, tra gli altri, come componenti effettivi, i signori Potenza dott. Giuseppe, magistrato del Consiglio di Stato; Tartaglione dott. Girolamo e Berretti dott. Franco, dirigenti generali; Sarti Avaldo, rappresentante del personale statale, e, come componenti supplenti, i signori Paleologo dottor Giovanni, magistrato del Consiglio di Stato e Barone dott. Nicola, dirigente generale;

Considerato che i signori Potenza dott. Giuseppe, Berretti dott. Franco e Sarti Avaldo hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico mentre i signori Tartaglione dott. Girolamo e Barone dott. Nicola sono deceduti;

Ritenuta la necessità di procedere alla loro sostituzione;

Viste le designazioni effettuate allo scopo dagli uffici, amministrazioni ed organizzazioni competenti a termini dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I signori Paleologo dott. Giovanni, presidente di sezione del Consiglio di Stato; Altavista dott. Giuseppe e Barattieri dott. Vittorio, dirigenti generali, Schiavo Mario, rappresentante del personale statale, sono nominati membri effettivi ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione fino alla scadenza del quadriennio in corso (22 maggio 1981).

I signori Agresti dott. Vincenzo, consigliere di Stato, e Schiavetti dott. Renato, dirigente generale, sono nominati membri supplenti dello stesso Consesso, per la durata sopra indicata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1979
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 28

(10417)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1979.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi dei campionati europei di pallacanestro.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 876, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1979, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1462 del 13 giugno 1979;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi dei campionati europei di pallacanestro, nei valori da L. 80 e L. 120.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluoroscente, non filigranata; formato carta: millimetri 24 × 40; formato stampa: millimetri 20 × 36; dentellatura 14; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con quattro colori.

Le vignette sono costituite da due composizioni ispirate allo sport della pallacanestro, che sono, per il valore da L. 80, un pallone che esce dal canestro, e per quello da L. 120, due atleti che si contendono il pallone.

Sui due francobolli compaiono a sigla « E 79 », sovraimpressa alla leggenda « XXI CAMPIONATO EUROPEO PALLACANESTRO MASCHILE », la data « 9-20 GIUGNO 1979 », la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « 80 » e « 120 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1979

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1979
Registro n. 32 Poste, foglio n. 45

(10070)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1979.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi della 3ª Esposizione mondiale delle macchine utensili.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 876, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1979, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1463 del 27 giugno 1979;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi della 3ª Esposizione mondiale delle macchine utensili, nei valori da L. 170 e L. 220.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con quattro colori.

Le vignette riproducono, su fondo in colori diversi, una libera composizione in cui figurano elementi tratti dalle pubblicazioni illustrative della manifestazione e la sagoma stilizzata del Duomo di Milano.

Sui due francobolli sono riportate la leggenda « 3ª ESPOSIZIONE MONDIALE MACCHINE UTENSILI MILANO 1979 », la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « 170 » e « 220 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1979
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 46

(10069)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1979.

Autorizzazione alla emissione, nel 1979, di una cartolina postale ordinaria dedicata alla manifestazione filatelica nazionale « Palermo '79 ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1979, una cartolina postale ordinaria dedicata alla manifestazione filatelica nazionale « Palermo '79 »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1463 del 27 giugno 1979;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1979, di una cartolina postale ordinaria dedicata alla manifestazione filatelica nazionale « Palermo '79 ».

Con successivo decreto verranno fissati il valore e le caratteristiche di tale cartolina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1979
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 47

(10071)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche, con sede in Roma, presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed in particolare l'art. 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, denominata « Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche », costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1969, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario, nella riunione del 27 aprile 1979;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 2, 3 e 9 dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche, con sede in Roma, presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO - SEZIONE OPERE PUBBLICHE

Art. 2. — Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle socità dagli stessi enti costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, nonchè a favore di imprese di nazionalità italiana che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative ad opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

Art. 3. — I mutui di cui all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione alle condizioni, con le modalità, i limiti e le garanzie previsti dalla legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni ed integrazioni, mercè l'impiego delle somme provenienti dal collocamento delle obbligazioni emesse secondo le norme relative agli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio.

Negli stessi mutui possono pure essere impiegati i fondi patrimoniali della sezione.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalla legge.

Art. 9. — Gli utili netti di ciascun esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

a) viene prelevata una somma pari al 10% per destinarla ad un fondo di riserva ordinario fino a quando questo non raggiunga la metà del fondo di dotazione;

b) viene quindi corrisposto all'Istituto italiano di credito fondiario un interesse fino al 6% del fondo di dotazione;

c) la parte residua degli utili netti va, per una metà, in aumento del fondo di riserva ordinario e, per l'altra metà, rimane a disposizione dell'assemblea degli azionisti dell'Istituto italiano di credito fondiario.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(9751)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige;

Vista la nota n. 134910 del 27 luglio 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il dott. Renato Salvatori, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Mario Terranova, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Renato Salvatori, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Mario Terranova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9745)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di panificazione fra lavoratori » a r.l., in Ceggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società « Cooperativa di panificazione fra lavoratori » a responsabilità limitata, con sede in Ceggia (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società « Cooperativa di panificazione fra lavoratori » a responsabilità limitata, con sede in Ceggia (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Pasqualis Amerigo in data 13 settembre 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Bruno Perissinotto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: PACINI

(9614)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Annullamento del piano antincendi boschivi della regione Campania.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 24 settembre 1977, di approvazione del piano antincendi boschivi della regione Campania;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 915 del 10 ottobre 1978, che ha disposto l'annullamento del piano regionale antincendi della regione Campania e del relativo decreto di approvazione;

Vista l'ordinanza n. 141 emessa in data 29 maggio 1979 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, che respinge la domanda incidentale di sospensione della citata sentenza del T.A.R. Campania n. 915/78 e ne dispone la esecuzione;

Decreta:

Il decreto ministeriale 3 febbraio 1977, citato nelle premesse, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
ARIOSTO

(9747)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. F.A.G.M.I. - Fiduciaria di amministrazione e gestione mobiliare e immobiliare, in Milano, ad effettuare la gestione di beni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 445, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1972, con il quale la società F.A.G.M.I. - Fiduciaria di amministrazione e gestione mobiliare ed immobiliare S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare attività fiduciaria e di revisione;

Visto lo statuto della S.p.a. F.A.G.M.I., dal quale si rileva che la stessa effettua la gestione mobiliare ed immobiliare di beni conferiti da terzi, attività disciplinata dall'art. 45 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la domanda con la quale la società F.A.G.M.I. ha chiesto la regolarizzazione in via amministrativa per l'esercizio dell'attività di gestione di beni conferiti da terzi, come previsto dallo statuto;

Decreta:

La S.p.a. F.A.G.M.I. - Fiduciaria di amministrazione e gestione mobiliare e immobiliare, con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio della gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

E' fatta salva la regolarità delle operazioni fin ora compiute.

Roma, addì 3 novembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(10184)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1979.

Nomina dei componenti il collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del vigente statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale, con sede in Verona, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei membri di detto organo per il prossimo triennio;

Decreta:

Il dott. Gabriele Di Martino e la dott.ssa Maria Teresa Marino sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale, con sede in Verona.

E' approvata la designazione effettuata dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, relativa alla nomina del dott. Renzo Soatto e del dott. Ultimo Ferlini, rispettivamente, quale sindaco effettivo e quale sindaco supplente del citato Istituto.

I predetti resteranno in carica tre anni in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10183)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

Autorizzazione alla società « S.F.E.R. - Società fiduciaria europea e di revisione S.r.l. », in Padova, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « S.F.E.R. - Società fiduciaria europea e di revisione S.r.l. », con sede in Padova, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « S.F.E.R. - Società fiduciaria europea e di revisione S.r.l. », con sede in Padova, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(10033)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

Autorizzazione alla società « As.Con. - Associazione per la revisione contabile - Società a responsabilità limitata », in Roma, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « As.Con - Associazione per la revisione contabile - Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, destinata a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « As.Con - Associazione per la revisione contabile - Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(10030)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere prestiti a comuni, province e loro consorzi per l'acquisto di autoveicoli speciali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto l'art. 19, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 3, recante disposizioni in materia di finanza locale, con il quale è stata introdotta una nuova procedura per estendere l'intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti ad ulteriori spese di investimento diverse da quelle enunciate nel primo comma dello stesso art. 19;

Visto che il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 24 settembre 1979 ha deliberato di estendere l'intervento creditizio dell'istituto alle richieste degli enti locali per il finanziamento delle spese di acquisto di autoveicoli speciali (ruspe, benne, pale, ecc.) oltre a quelli di trasporto;

Visto che la commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa despositi e prestiti e sugli istituti di previdenza in data 30 ottobre 1979 ha deliberato in conformità, secondo la previsione del quarto comma dell'art. 19 succitato;

Ritenuta l'opportunità di finanziare le suddette spese d'investimento per l'acquisto di autoveicoli speciali da parte degli enti locali;

Decreta:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi prestiti anche per l'acquisto di autoveicoli speciali (ruspe, benne, pale, ecc.).

Il presente decreto verrà trasmesso all Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1979
Registro n. 41 Cassa Depositi e prestiti, foglio n. 299

(10525)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Determinazione dell'indennità di carica al presidente e vice presidenti dell'Unione nazionale incremento razze equine, in Roma.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1971, n. 595, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., con sede in Roma;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1976, concernente, tra l'altro, la nomina del presidente e dei due vice presidenti del sopracitato ente per il quadriennio 23 aprile 1976-22 aprile 1980;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Ritenuta la necessità di determinare l'indennità di carica per il presidente e per ciascun vice presidente dell'U.N.I.R.E.;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente e a ciascun vice presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., è determinata, al lordo delle ritenute erariali, rispettivamente in lire 750.000 ed in lire 225.000 mensili, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(10609)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 1977 per il rilascio di autorizzazioni speciali per particolari autoveicoli dotati di attrezzatura permanente e con determinati limiti di impiego.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 738, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visto il decreto ministeriale n. 7188 del 9 novembre 1977, con il quale è stata data continuità, in via temporanea, fino al 31 dicembre 1979, mediante il rilascio di autorizzazioni speciali ai sensi del comma quarto dell'art. 41 della citata legge n. 298, alle disposizioni in vigore alla data del 31 ottobre 1977, emanate ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349, ed intese a consentire, in regime di blocco delle autorizzazioni, il rilascio di autorizzazioni fuori contingente per particolari autoveicoli dotati di speciale attrezzatura permanente e con determinati vincoli d'impiego;

Ritenuta l'opportunità di prorogare per altri dodici mesi fino al 31 dicembre 1980, il termine ultimo previsto per il rilascio delle autorizzazioni speciali previste dal citato decreto ministeriale n. 7188 del 7 novembre 1977;

Sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato al 31 dicembre 1980 il termine del 31 dicembre 1979, previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 7188 del 7 novembre 1977, entro il quale era ammesso il rilascio, in via temporanea, di una autorizzazione speciale, di cui all'art. 41, quarto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, per gli autoveicoli che rispondano alle caratteristiche richieste dalle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1977 per il rilascio fuori contingente di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi, con le stesse modalità e con gli stessi vincoli e limiti previsti dalle disposizioni suindicate.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro: PRETI

(10524)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2429/79 della commissione, del 31 ottobre 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 276 *del* 5 *novembre* 1979.

(258/C)

Regolamento (CEE) n. 2430/79 del Consiglio, del 29 ottobre 1979, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei Paesi e territori d'oltremare (1979-80).

Regolamento (CEE) n. 2431/79 della commissione, del 5 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2432/79 della commissione, del 5 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2433/79 della commissione, del 5 novembre 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2434/79 della commissione, del 5 novembre 1979, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2435/79 della commissione, del 5 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 277 *del* 6 *novembre* 1979.

(259/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 25 ottobre 1979. Legge n. 285/1977, e successive modificazioni. Progetti di occupazione giovanile presentati dalla regione Sardegna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Vista la propria delibera del 1° giugno 1978, con la quale è stato approvato il programma di occupazione giovanile presentato dalla regione Sardegna;

Vista la delibera della giunta regionale Sardegna n. 387575 del 21 settembre 1979, con la quale è stata approvata la proposta di proroga di 4 progetti, per un periodo pari a 12 mesi, relativi a duecentoventuno giovani e comportanti una spesa complessiva di L. 1.963.985.138, nonchè la trasformazione dei contratti di lavoro dei giovani impiegati in tali progetti in contratti di formazione e lavoro;

Vista la delibera della giunta regionale Sardegna n. 261717 del 10 maggio 1979, con la quale è stato approvato un progetto di occupazione giovanile, concernente l'impiego di trenta giovani, per un periodo di 12 mesi con una spesa complessiva di L. 287.404.689;

Vista la propria delibera del 20 luglio 1979, con la quale la regione Sardegna è stata autorizzata a realizzare due progetti che prevedevano rispettivamente l'occupazione di quattrocentotrentaquattro giovani, per un periodo di 8 mesi, e la occupazione di sessantatre giovani, per un periodo di 4 mesi. con la riserva di definire compiutamente l'onere complessivo relativo ai due progetti;

Considerato che la regione Sardegna ha provveduto a definire compiutamente l'onere dei suddetti due progetti e che lo stesso ammonta a L. 2.364.627.782;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle suddette richieste;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

1) Sono confermati, per un periodo pari a 12 mesi, i 4 progetti della regione Sardegna, già approvati con delibera del 1° giugno 1978, di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per la esecuzione dei progetti di cui al primo capoverso sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

2) E' finanziato il nuovo progetto di occupazione giovanile e i due progetti già approvati con delibera del 20 luglio 1979 di cui alle premesse.

3) L'onere relativo ai suddetti progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Sardegna con delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(10429)

Deliberazione 25 ottobre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Approvazione di una modifica apportata al programma di occupazione giovanile del Ministero dell'interno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il programma predisposto dal Ministero dell'interno, riguardante l'occupazione di ottocentoquarantasette giovani di cui trentadue da impiegare presso gli uffici centrali dello stesso Ministero;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di modifica del progetto originario relativamente a ventinove e trentadue giovani da ipiegare, previo un corso di quindici giorni, presso gli uffici centrali del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' approvata la parziale modifica apportata al programma di occupazione giovanile del Ministero dell'interno, già approvato con propria delibera del 14 maggio 1979, di cui alle premesse.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(10397)

Deliberazione 25 ottobre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Approvazione di modifiche e integrazioni apportate al programma di occupazione giovanile predisposto dal Ministero della marina mercantile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista in particolare la propria delibera del 1° giugno 1978, con la quale si è finanziato il programma predisposto dal Ministero della marina mercantile, riguardante l'impiego di quattrocentocinque giovani di cui centoventidue al centro-nord e duecentottantatre al sud e coportante una spesa complessiva di L. 2.697.030.816;

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978, con la quale si è disposta, tra l'altro, la sospensione dei programmi di occupazione giovanile predisposti dalle amministrazioni centrali, allo scopo di consentire alle stesse di integrare i progetti in essi ricompresi con la previsione di adeguati cicli formativi, conformemente a quanto disposto dal decreto-legge n. 351/78 convertito nella legge n. 479/78;

Vista la propria delibera del 22 febbraio 1979 che ha disposto, previa richiesta delle amministrazioni centrali interessate, la conferma dei programmi per la parte in esecuzione al 31 dicembre 1978 e la trasformazione, alla data di rispettiva scadenza, dei contratti di lavoro ad essi relativi in contratti di formazione lavoro per la durata di dodici mesi;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle seguenti richieste di approvazione avanzate dal Ministero della marina mercantile:

prosecuzione del progetto, approvato in data 1° giugno 1978, per un periodo di dodici mesi, riguardante l'impiego di trentuno giovani in servizio alla data del 31 dicembre 1978 nonchè la trasformazione dei contratti di lavoro dei giovani assunti in contratti di formazione e lavoro in conformità alle direttive della richiamata delibera del 22 febbraio 1979, comportante una spesa per l'esercizio 1980 di L. 248.310.848;

di completamento dei propri originari programmi, sospesi con delibera del 26 ottobre 1978, opportunamente integrati con l'applicazione delle stesse modalità di realizzazione più sopra indicate circa il contratto di formazione lavoro e i cicli formativi, riguardante l'impiego di trecentosettantaquattro giovani, di cui novantuno al centro-nord e duecentottantre al sud e comportante una ulteriore spesa per l'esercizio 1980 di lire 641.436.583;

Ritenuta la necessità di assicurare la copertura degli oneri relativi all'attuazione del suddetto programma;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale si è proceduto alla ripartizione dei fondi disponibili a valere sulla normativa suindicata;

Viste le proposte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Preso atto che il progetto anzidetto è stato elaborato ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 285/77 in modo da poter fruire del concorso del Fondo speciale europeo;

Delibera:

E' approvato il programma predisposto dal Ministero della marina mercantile, di cui alle premesse.

La copertura dell'onere aggiuntivo derivante dalla realizzazione del programma di cui sopra è assicurata con ricorso ai fondi accantonati, sulle disponibilità recate dalla legge n. 285/77 per l'anno 1980 con delibera del 14 maggio 1979.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(10398)

Deliberazione 25 ottobre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Approvazione di modifiche ed integrazioni apportate al programma di occupazione giovanile predisposto dalla regione Molise.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Vista la delibera della giunta regionale del Molise n. 129 dell'8 marzo 1979, con la quale si è proceduto all'approvazione:

di prosecuzione di due progetti, per una durata di tre e quattro mesi, relativi a quaranta giovani e comportanti una spesa complessiva di L. 85.000.000, nonchè la trasformazione dei contratti di lavoro dei giovani, impiegati in tali progetti, in contratti di formazione e lavoro;

di venticinque nuovi progetti di occupazione giovanile, di durata variabile dai sei ai dodici mesi, che prevedono l'impiego di novantacinque giovani per una spesa complessiva di lire 515.000.000;

della concessione di una ulteriore somma pari a L. 193.800.000 per la copertura degli oneri derivanti dall'« incremento spesa progetti » per il secondo semestre dell'anno 1979;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle suddette richieste;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

1) Sono confermati, per un periodo di tre e quattro mesi, i due progetti presentati dalla regione Molise, già approvati con delibera del 30 novembre 1977, di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per l'esecuzione dei progetti di cui al primo capoverso sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

2) Sono finanziati i venticinque progetti di occupazione giovanile presentati dalla regione Molise di cui alle premesse e viene concessa alla stessa regione, per gli stessi progetti, una ulteriore somma di L. 193.800.000.

3) L'onere relativo ai suddetti progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Molise con delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(10399)

Deliberazione 6 novembre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Approvazione di una modifica apportata al programma di occupazione giovanile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale, tra l'altro, sono stati approvati due progetti di occupazione giovanile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardanti, l'uno settecentotrentaquattro giovani da impiegare nel settore delle « Ispezioni del lavoro » e l'altro duemilatrentatre giovani da utilizzare nel settore dei « Servizi dell'impiego »;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta presentata dal Ministero stesso di aumentare il numero dei giovani da utilizzare per il progetto « Servizi dell'impiego » tramite lo spostamento di centosessantotto unità e della somma di L. 1.575.128.570 relativa alle spese per le stesse unità, dal progetto « Ispezioni del lavoro » a quello « Servizi dell'impiego »;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' approvata la modifica apportata al programma di occupazione giovanile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui alle premesse.

Roma, addì 6 novembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(10401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 28 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	820,45	820,45	820,50	820,45	820,50	820,45	820,55	820,45	820,45	820,45
Dollaro canadese	700,35	700,35	700,50	700,35	700,60	700,35	700,45	700,35	700,35	700,35
Marco germanico	470,21	470,21	470,40	470,21	470,40	470,21	470,48	470,21	470,21	470,20
Fiorino olandese	420,77	420,77	421 —	420,77	421,05	420,67	420,44	420,77	420,77	420,80
Franco belga	28,854	28,854	28,87	28,854	28,85	28,35	28,86	28,854	28,854	28,85
Franco francese	200,14	200,14	200 —	200,14	200,15	200,14	200,12	200,14	200,14	200,15
Lira sterlina	1776,90	1776,90	1777,50	1776,90	1776,40	1776,90	1777,60	1776,90	1776,90	1776,90
Lira irlandese	1734,50	1734,50	1734,50	1734,50	1734,10	—	1732,50	1734,50	1734,50	—
Corona danese	158,08	158,08	157,90	158,08	157,75	158,08	158,08	158,08	158,08	158,10
Corona norvegese	163,93	163,93	164 —	163,93	163,85	163,93	163,90	163,93	163,93	163,95
Corona svedese	195,66	195,66	197,70	195,66	195,70	195,66	195,62	195,66	195,66	195,65
Franco svizzero	499,78	499,78	500,25	499,78	499,50	499,78	499,50	499,78	499,78	499,80
Scellino austriaco	65,283	65,283	65,40	65,283	65,34	65,28	65,32	65,283	65,283	65,30
Escudo portoghese	16,45	16,45	16,45	16,45	16,43	16,45	16,43	16,45	16,45	16,45
Peseta spagnola	12,369	12,369	12,41	12,369	12,37	12,36	12,373	12,369	12,369	12,36
Yen giapponese	3,292	3,292	3,31	3,292	3,29	3,29	3,294	3,292	3,292	3,29

Media dei titoli del 28 novembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	70,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,900
» 5,50 % » » 1968-83	84,600
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,550
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	81,825
» 9 % » » 1976-91	82,575
» 10 % » » 1977-92	88,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1978/80	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,975
» » » » 1- 8-1978/80	99.975
» » » » 1-10-1978/80	99,950
» » » » 1- 3-1979/81	99,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,250
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,525
» » » 10 % 1- 1-1981	97 —
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,925
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,875
» » » 12 % 1- 4-1982	97,950
» » » 12 % 1-10-1983	96,500
» » » 12 % 1- 1-1984	96,525
» » » 12 % 1- 4-1984	96,500
» » » 12 % 1-10-1987	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	820,50
Dollaro canadese	700,400
Marco germanico	470,345
Fiorino olandese	420,855
Franco belga	28,857
Franco francese	200,130
Lira sterlina	1777,25
Lira irlandese	1733,50
Corona danese	158,08
Corona norvegese	163,915
Corona svedese	195,640
Franco svizzero	499,640
Scellino austriaco	65,301
Escudo portoghese	16,432
Peseta spagnola	12,371
Yen giapponese	3,293

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 29 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	819,95	819,95	820,5	819,95	820 —	—	820,05	819,95	819,95	819,95
Dollaro canadese	700,15	700,15	700,10	700,15	700 —	—	700,25	700,15	700,15	700,15
Marco germanico	470,48	470,48	470,80	470,48	470,40	—	470,42	470,48	470,48	470,50
Fiorino olandese	422,35	422,35	421,85	422,35	421,90	—	421,96	422,35	422,35	420,35
Franco belga	28,58	28,58	28,8875	28,58	28,87	—	28,86	28,58	28,58	28,85
Franco francese	200,20	200,20	200 —	200,20	200,12	—	200,20	200,20	200,20	200,20
Lira sterlina	1785,70	1785,70	1786 —	1785,70	1785,40	—	1786,25	1785,70	1785,70	1785,70
Lira irlandese	1731,90	1731,90	1734,50	1731,90	1734,50	—	1733 —	1731,90	1731,90	—
Corona danese	157,395	157,395	157,90	157,395	157,60	—	157,40	157,395	157,395	157,40
Corona norvegese	164,07	164,07	164 —	164,07	163,95	—	164,10	164,07	164,07	164,05
Corona svedese	195,75	195,75	195,65	195,75	195,75	—	195,81	195,75	195,75	195,75
Franco svizzero	501,75	501,75	501,40	501,75	501,50	—	501,40	501,75	501,75	501,75
Scellino austriaco	65,325	65,325	65,35	65,325	65,33	—	65,38	65,325	65,325	65,35
Escudo portoghese	16,45	16,45	16,45	16,45	16,43	—	16,43	16,45	16,45	16,45
Peseta spagnola	12,351	12,351	12,35	12,351	12,35	—	12,365	12,351	12,351	12,35
Yen giapponese	3,293	3,293	3,30	3,293	3,29	—	3,291	3,293	3,293	3,29

Media dei titoli del 29 novembre 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	70,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,900
» 5,50 % » » 1968-83	84,600
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,550
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	81,825
» 9 % » » 1976-91	82,575
» 10 % » » 1977-92	88,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1978/80	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100 —
» » » » 1- 8-1978/80	100 —
» » » » 1-10-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	100 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,275
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,475
» » » 10 % 1- 1-1981	96,950
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,075
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,775
» » » 12 % 1- 4-1982	97,850
» » » 12 % 1-10-1983	96,500
» » » 12 % 1- 1-1984	96,525
» » » 12 % 1- 4-1984	96,500
» » » 12 % 1-10-1987	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	820 —
Dollaro canadese	700,200
Marco germanico	470,450
Fiorino olandese	422,155
Franco belga	28,864
Franco francese	200,200
Lira sterlina	1785,975
Lira irlandese	1732,450
Corona danese	157,397
Corona norvegese	164,085
Corona svedese	195,780
Franco svizzero	501,575
Scellino austriaco	65,352
Escudo portoghese	16,440
Peseta spagnola	12,358
Yen giapponese	3,292

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, a duecentododici posti di commesso in prova nei ruoli della carriera ausiliaria

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche, previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, 9 maggio 1975, 10 novembre 1977 e 23 agosto 1978, rispettivamente registrati alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145; addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178; addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 189 e addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per titoli, a duecentododici posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a complessivi duecentododici posti di commesso in prova nei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione finanziaria, come appresso indicati.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

quattordici posti nel ruolo della carriera ausiliaria della amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, personale addetto agli uffici, secondo la seguente ripartizione regionale:

Lazio	posti 7
Lombardia	» 2
Piemonte	» 2
Veneto	» 2
Emilia-Romagna	» 1

ottantacinque posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo la seguente ripartizione regionale:

Piemonte	posti 10
Liguria	» 4
Lombardia	» 11
Veneto	» 8
Friuli-Venezia Giulia	» 5
Emilia-Romagna	» 4
Toscana	» 5
Marche	» 6
Umbria	» 2
Lazio	» 5
Abruzzo	» 5
Campania	» 4
Puglia	» 3
Basilicata	» 1
Calabria	» 4
Sicilia	» 5
Sardegna	» 3

trentacinque posti nel ruolo della carriera ausiliaria della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, personale delle dogane, secondo la seguente ripartizione regionale:

Emilia-Romagna	posti 3
Friuli-Venezia Giulia	» 6
Liguria	» 5
Lombardia	» 8
Piemonte	» 7
Veneto	» 2
Toscana	» 2
Sardegna	» 2

trentotto posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane, personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, secondo la seguente ripartizione regionale:

Piemonte	posti 6
Lombardia	» 6
Liguria	» 2
Veneto	» 4
Provincia autonoma di Trento	» 1
Friuli-Venezia Giulia	» 2
Emilia-Romagna	» 4
Marche	» 1
Toscana	» 1
Umbria	» 1
Lazio	» 8
Puglia	» 1
Sardegna	» 1

trentaquattro posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, personale degli uffici del registro, secondo la seguente ripartizione regionale:

Lazio	posti 4
Marche	» 2
Toscana	» 4
Emilia-Romagna	» 4
Liguria	» 2
Piemonte	» 5
Lombardia	» 5
Veneto	» 4
Friuli-Venezia Giulia	» 2
Umbria	» 2

sei posti nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica dell'organizzazione dei servizi tributari, da assegnare tutti alla regione Lazio.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici;

7) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possessso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito del territorio delle regioni indicati nell'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) i titoli che formeranno oggetto di valutazione, allegandovi i relativi documenti in carta legale;

11) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché nel terzo comma dell'art. 1 del presente bando).

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

I candidati devono altresì indicare, in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando in cui, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o l'omessa apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati devono produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso, in originale o in copia autenticata, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, eventualmente posseduto, che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

I documenti di cui al precedente comma devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

b) estratto all'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione o alla esenzione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza o precedenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali ed i graduati in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 8.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 7 come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 7.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria generale di merito degli aspiranti giudicati idonei, secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli stessi.

Art. 11.

Sono dichiarati vincitori i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso per i vari ruoli, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le riserve e le preferenze di cui ai precedenti commi non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 13, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 15.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 7 del presente bando saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1979
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 106

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato il .
a . . . (provincia di . .) e residente in . . . . . c.a.p. . . (provincia di . .)
via . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a complessivi duecentododici posti di commesso in prova nei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione finanziaria.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei vari ruoli nel seguente ordine di preferenza:

1) . . . .
2) . . .
3) . .
4) .
5) . . .
6) .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso
in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di .

Dichiara, ai fini della valutazione di merito, di essere in possesso dei seguenti titoli che allega alla presente . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina:

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito del territorio delle regioni indicate nel bando di concorso.

Data, . .

Firma . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . .

(10364)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bari.

Nel Bollettino ufficiale n. 19 del 15 ottobre 1979 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1979, registro n. 21 Giustizia, foglio n. 154, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Bari, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978.

(9687)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lanciano.

Nel Bollettino ufficiale n. 19 del 15 ottobre 1979 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1979, registro n. 21 Giustizia, foglio n. 168, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lanciano, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1977.

(9688)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio.

Nel Bollettino ufficiale n. 17-18 del 27 aprile-4 maggio 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1978, registro n. 7 Istruzione, foglio n. 289, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(9726)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a sei posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Puglia.

Nel Bollettino ufficiale n. 52 del 27 dicembre 1977, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1977, registro n. 142 Istruzione, foglio n. 99, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a sei posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Puglia, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(9727)

OSPEDALE «DEI BIANCHI V. EMANUELE III» DI CORLEONE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corleone (Palermo).

(4036/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di analisi e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di analisi e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corleone (Palermo).

(4036-bis/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1979, n. **43**.

Norme programmatiche dell'attività del settore lavori pubblici e politica della casa nel biennio 1979-80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 2 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Secondo il programma organico di sviluppo approvato dal consiglio regionale il 31 marzo 1978 nel settore dei lavori pubblici e della politica della casa, la Regione attua nel biennio 1979-80 interventi specifici ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Gli interventi di cui al precedente comma sono realizzati mediante i seguenti progetti regionali di sviluppo:

a) progetto regionale di sviluppo delle opere di urbanizzazione primarie dei comuni;

b) progetto regionale di sviluppo per la casa;

c) progetto regionale di sviluppo per l'assetto del territorio;

d) progetto regionale di sviluppo per la metanizzazione;

e) progetto regionale di sviluppo della Val di Sangro;

f) progetto regionale di sviluppo della Val Vomano;

g) progetto regionale di sviluppo del Parco nazionale di Abruzzo.

Art. 2.

La Regione concede contributi a favore dei comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione in conseguenza della modifica della legge regionale 25 ottobre 1977, n. 63.

Art. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale d'intesa con la competente commissione del consiglio regionale, emana le direttive per la formazione dei progetti speciali di sviluppo settoriali ed intersettoriali con validità 1979-80.

Le direttive fisseranno i contenuti e le scelte prioritarie dei singoli progetti regionali di sviluppo, conformemente alle seguenti prescrizioni:

1) Il progetto regionale di sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria dei comuni deve prevedere:

priorità per le opere igienico-sanitarie dei comuni i cui progetti sono stati trasmessi alla Regione ai sensi della lettera *a*) dell'art. 7 della legge n. 183/76;

lo stanziamento annuale di almeno il 50% delle disponibilità finanziarie per il completamento e la realizzazione di opere igienico sanitarie dei comuni.

2) Il progetto regionale di sviluppo per la casa deve prevedere finanziamenti per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata ed agevolata attraverso la costituzione di apposito fondo di rotazione al quale la Regione concorre per la formazione della dotazione di partenza. Con successiva legge regionale saranno determinate le condizioni di funzionamento e di gestione del suddetto fondo.

3) Il progetto regionale di sviluppo per l'assetto del territorio finanzia le opere di sistemazione idrogeologica, le opere di difesa della costa e gli interventi per le opere portuali.

A partire dall'esercizio 1979 l'utilizzo dei fondi sarà subordinato alle indicazioni del programma organico di intervento di cui sopra.

4) Il progetto regionale di sviluppo della metanizzazione è finanziato con apposita legge regionale da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5) I progetti regionali di sviluppo a carattere territoriale, di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) dell'art. 1 della presente legge, attengono al finanziamento di progetti inoltrati dai comuni delle zone interessate, con priorità per le opere di urbanizzazione secondaria.

Le direttive indicano i comuni interessati ai progetti regionali di sviluppo territoriale di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) dell'art. 1 della presente legge.

Art 4.

Entro sessanta giorni dall'emanazione delle direttive di cui all'art. 2 i comuni, i loro consorzi e associazioni, le province, le comunità montane, gli I.A.C.P., le cooperative edilizie ed i loro consorzi, nonchè i proprietari singoli o riuniti in consorzio per il recupero del patrimonio edilizio esistente nell'ambito dei piani di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978 devono inoltrare alla giunta regionale i progetti esecutivi o di massima corredati di quadro economico, in base ai quali sono predisposti i singoli progetti regionali di sviluppo di cui all'art. 1 della presente legge.

Nei successivi trenta giorni, la giunta regionale delibera la proposta di programma di finanziamento annuale degli interventi.

La ripartizione delle predette somme avviene di norma per ambiti territoriali comunali o sovracomunali.

Alla Regione è riservata la competenza della ripartizione, della gestione dei fondi e della localizzazione e realizzazione delle opere relative alla sistemazione dei porti, alla difesa della costa, al pronto intervento e alle opere idrauliche e idrogeologiche.

Gli schemi di programmi annuali di finanziamento dei progetti regionali di sviluppo a carattere territoriale ed intersettoriale di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) dell'art. 1 della presente legge sono redatti dalla giunta regionale e prevedono il concorso nella spesa dei diversi settori interessati (lavori pubblici e politica della casa, agricoltura, artigianato, turismo).

Ciascun progetto è approvato con unica deliberazione contenente gli interventi di cui innanzi.

I programmi annuali di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio regionale.

Art. 5.

Gli enti ammessi al finanziamento progettano ed eseguono le opere previste nel programma di cui all'art. 3 ed assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo-contabile.

Per l'eventuale ricorso a gruppi di studio pubblici o privati, a cooperative tecniche, a liberi professionisti al fine della corretta elaborazione degli schemi progettuali, la giunta può deliberare d'intesa con la competente commissione consiliare entro il limite dell'1% degli importi presumibili.

I relativi schemi di programma saranno coordinati dall'ufficio del piano e dal settore lavori pubblici unitamente agli altri settori di giunta interessati.

Art. 6.

Anche se già allegato alla proposta di cui all'art. 3, il progetto è comunque approvato dagli organi dell'ente beneficiario del finanziamento.

La delibera recante l'approvazione del progetto dei lavori finanziati a norma dell'art. 3, efficace ai sensi di legge, deve essere trasmessa unitamente al quadro economico alla giunta regionale che dispone il conseguente impegno dei fondi e ne ordina l'accreditamento entro trenta giorni su apposito conto corrente intestato all'ente stesso presso il tesoriere, con l'interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria. Qualora il servizio di tesoreria non sia applicato ad un istituto di credito gli enti delegati designano lo sportello bancario nel quale effettuare il predetto deposito di conto corrente.

Il tesoriere procede ai pagamenti su ordini emessi dall'ente secondo la propria disciplina e provvede a versare annualmente l'importo degli interessi maturati sulle giacenze, in conto entrata Regione.

Gli amministratori degli enti beneficiari e i relativi tesorieri assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi secondo il quadro economico del progetto approvato.

Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare al servizio riscontro della giunta regionale il rendiconto finale del lavoro di ogni opera eseguita con l'indicazione della utilizzazione delle somme accreditate e relativa documentazione di spesa, entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di esecutività della delibera approvata dagli atti di collaudo.

Art. 7.

La giunta regionale dichiara la decadenza del beneficio del finanziamento qualora constati che l'opera non sia stata iniziata trascorsi giorni centottanta dall'accredito di cui all'articolo precedente, ovvero accerti che l'opera sia stata eseguita in difformità dal progetto approvato.

Decadono altresì dal beneficio del finanziamento gli enti che non abbiano curato l'approvazione e la trasmissione della delibera di cui all'art. 5 e relativi allegati entro giorni centocinquanta dalla data di comunicazione del finanziamento dell'opera.

Detto termine può essere per gravi motivi, da addursi da parte dell'ente interessato, prorogato per una sola volta con provvedimento motivato dalla giunta regionale per una durata massima di ulteriori giorni centottanta.

Gli amministratori, i funzionari, ed i tesorieri degli enti beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal quadro economico allegato.

Art. 8.

Per i progetti delle opere finanziate ai sensi della presente legge non sono necessari i pareri previsti dalle norme statali e regionali vigenti, nè l'approvazione degli organi regionali.

La deliberazione di approvazione dei progetti da parte degli enti interessati comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonchè di urgenza e indifferibilità dei lavori.

Art. 9.

All'appalto dei lavori si provvede mediante licitazione privata.

L'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica.

Il risultato della gara non è soggetto ad approvazione e consente l'immediato inizio dei lavori.

Si può esperire trattativa privata, in caso di licitazione privata deserta.

Nei rapporti tra le imprese aggiudicatarie e gli enti beneficiari si osservano le norme contenute nel capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici applicate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto previsto specificamente nei singoli contratti e nei capitolati speciali.

Art. 10.

Gli enti interessati possono concedere agli esecutori delle opere acconti nella misura percentuale appresso specificata:

1) per i lavori in appalto:

a) un primo acconto pari al 25 % dell'importo contrattuale, all'inizio dei lavori;

b) un secondo acconto pari al 25 % dell'importo contrattuale, a presentazione dello stato di avanzamento comprovante l'avvenuta esecuzione di almeno il 40 % dei lavori;

c) un terzo acconto pari al 40 % a presentazione dell'ultimo stato di avanzamento. Il 10 % sarà versato a saldo dopo l'approvazione del certificato di cui al successivo art. 11, accertato l'avvenuto pagamento delle spettanze degli enti previdenziali assistenziali, della cassa edile e dei lavoratori terzi dipendenti anche da imprese, purchè abbiano eseguito opere nel medesimo cantiere;

2) per i titoli di spesa estranei agli oggetti appaltati il 100 % del finanziamento al momento di cui al precedente punto 1), lettera a).

Gli acconti di cui ai punti precedenti possono essere concessi previa constatazione di adeguata fidejussione secondo le vigenti norme di legge.

Art. 11.

La giunta regionale mediante gli uffici del genio civile effettua controlli e verifiche sui lavori oggetto della presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti in caso di riscontrata irregolarità o difformità delle opere da realizzare.

Art. 12.

Per la nomina dei collaudatori, anche in corso d'opera, per l'emissione del certificato di collaudo la giunta regionale provvede ai sensi della legge regionale 17 novembre 1976, n. 62.

Nel caso di lavori che importino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 150 milioni si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato del direttore dei lavori secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 13.

L'applicazione della presente legge per gli anni 1979-80 comporta una spesa di complessive L. 34.426.911.000.

La spesa per l'anno 1979 è prevista in L. 23.398.838.000 così ripartita:

art. 1, secondo comma, lettera a) - Art. 7 legge 2 maggio 1976, n. 183, L. 1.800.000.000;

art. 1, secondo comma, lettera a), infrastrutture primarie L. 4.500.000.000;

art. 1, secondo comma, lettera b):

risanamento comparti abitativi nei centri storici in conto capitale L. 1.500.000.000;

contributo in conto capitale per risanamento e riparazione del patrimonio edilizio pubblico L. 1.098.838.000;

interventi con fondo di rotazione per l'edilizia convenzionata ed agevolata L. 3.000.000.000;

art. 1, secondo comma, lettera c) - Progetto regionale di sviluppo per l'assetto del territorio:

opere portuali L. 3.000.000.000;

sistemazione idrogeologica del territorio e opere di difesa della costa L. 3.000.000.000;

art. 1, secondo comma, lettera d) - Progetto regionale di sviluppo per la metanizzazione L. 1.500.000.000;

art. 1, secondo comma, lettera e) - Concorso del settore lavori pubblici al progetto regionale di sviluppo della Val di Sangro L. 1.000.000.000;

art. 1, secondo comma, lettera f) - Concorso del settore lavori pubblici al progetto regionale di sviluppo Val Vomano L. 1.000.000.000;

art. 1, secondo comma, lettera g) - Concorso del settore lavori pubblici al progetto regionale di sviluppo del Parco nazionale d'Abruzzo L. 1.000.000.000;

art. 2 - Contributi a favore dei comuni a seguito della riduzione degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge regionale 25 ottobre 1977, n. 63, L. 1.000.000.000.

Al complessivo onere di L. 23.398.838.000 per l'anno 1979 si provvede:

quanto a L. 13.370.765.000 a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2600, partite n. 5 e 6 dell'elenco n. 5 del bilancio di previsione per l'esercizio 1978;

quanto a L. 10.028.073.000 mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

La partita n. 7 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio 1979, è soppressa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979, sett. 16, tit. II, sez. X, categ. IIII, destinazione programmatica 2, natura giuridica 1, vengono istituiti ed iscritti i seguenti capitoli:

Cap. 1684 denominato « Interventi per opere incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 » con lo stanziamento della sola competenza L. 1.800.000.000;

Cap. 1685 denominato « Interventi per il risanamento, riparazione, ripristino o ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico o di uso pubblico degli enti territoriali e interregionali o di loro interesse » con lo stanziamento della sola competenza L. 1.098.838.000;

Cap. 1686 denominato « Interventi per infrastrutture primarie con particolare riguardo alle opere igienico-sanitarie nei comuni minori » con lo stanziamento della sola competenza L. 4.500.000.000;

Cap. 1687 denominato « Contributi per risanamento dei comparti abitativi nei centri storici » con lo stanziamento di competenza di L. 1.500.000.000;

Cap. 1688 denominato « Dotazione a carico della Regione del fondo di rotazione riguardante interventi per l'edilizia convenzionata ed agevolata con lo stanziamento di competenza e di cassa L. 3.000.000.000;

Cap. 1689 denominato « Interventi per infrastrutture civili ed opere di urbanizzazione nei territori del Sangro, del Vomano e del Parco nazionale d'Abruzzo » con lo stanziamento di competenza di L. 3.000.000.000 e di cassa L. 28.073.000;

Cap. 1690 denominato « Interventi per la metanizzazione » con lo stanziamento di competenza L. 1.500.000.000 e di cassa L. 1.000.000.000;

Cap. 1691 denominato « Interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio e opere di difesa della costa » con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000;

Cap. 1692 denominato « Interventi per opere portuali comprese quelle destinate alle attività ed ai servizi industriali, commerciali, pescherecci e turistici » con lo stanziamento di competenza e di cassa L. 3.000.000.000;

Cap. 1693 denominato « Contributi a favore dei comuni a seguito della riduzione degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge regionale 25 ottobre 1977, n. 63 » con lo stanziamento della sola competenza di L. 1.000.000.000.

Totale variazioni in aumento:

competenza L. 23.398.838.000
cassa L. 10.028.073.000.

La legge di bilancio inerente all'esercizio 1980 determina gli oneri relativi al finanziamento degli interventi suindicati per il medesimo anno, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere comunque finanziate nel biennio 1979-80, eccettuate quelle cui la Regione provvede a proprie esclusive spese e per mezzo degli uffici del genio civile, fino alla emanazione di nuove norme organiche sulle procedure in materia di lavori pubblici.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 settembre 1979

MEMMO

(9453)

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1979, n. 44.
Delega di funzioni amministrative agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 3 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge la regione Abruzzo disciplina i principi e le modalità per il conferimento di funzioni agli enti locali mediante delega e subdelega, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli articoli 9 e 10 del proprio statuto.

Art. 2.

La delega e la subdelega di funzioni amministrative agli enti locali vengono conferite nel rigoroso rispetto della politica di programmazione generale e settoriale, al fine di conseguire lo obiettivo della coerenza istituzionale tra politica di piano e potenziamento delle autonomie locali.

Art. 3.

Le leggi regionali di conferimento di delega e di subdelega di funzioni amministrative agli enti locali si conformano al rispetto del principio essenziale della organicità, per tale intendendosi sia la organicità delle funzioni delegate e subdelegate, sia la organicità delle funzioni regionali residue, sia la organicità dei procedimenti di attuazione della programmazione regionale.

La Regione assume la definizione dei settori organici stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al loro compiuto sviluppo adegua la propria legislazione concernente il conferimento di deleghe e subdeleghe cui ai precedenti articoli.

Art 4.

Il conferimento della delega e della subdelega delle funzioni amministrative è fatto a favore dei comuni, che esercitano le medesime, in forma singola o associata, quest'ultima attraverso le unità locali socio sanitarie, le comunità montane e non montane, secondo i principi seguenti:

a) la determinazione delle funzioni amministrative delegate e subdelegate ai comuni individualmente considerati viene fatta nelle singole leggi regionali settoriali e di programmazione e delega sentiti gli enti locali e concerne tutte le funzioni amministrative il cui esercizio è definibile in riferimento all'ambito comunale;

b) tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente delegate ai comuni singoli o che non siano espressamente riservate alla Regione sono attribuite dalle singole leggi di delega e subdelega, in forma associata ai comuni che le esercitano per mezzo delle unità locali socio sanitarie, delle comunità montane e, per i comuni non compresi in esse, delle comunità non montane, alla cui costituzione è subordinato il conferimento dell'esercizio delle deleghe e delle subdeleghe di funzioni regionali;

c) le unità locali dei servizi sociali e sanitari esercitano le funzioni amministrative nel settore organico dei servizi sociali nonchè nei settori economici del territorio previsti dalle singole leggi sulla delega.

Art. 5.

Le comunità non montane sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale e organizzate con le modalità previste per la costituzione delle comunità montane dalla legge regionale n. 16 del 20 maggio 1974, nell'ambito dei confini territoriali delle unità locali socio-sanitarie.

I comuni classificati montani per meno del 25% dell'intero territorio comunale hanno facoltà di optare, con delibera dei rispettivi consigli comunali, di far parte delle associazioni di cui al comma precedente, all'atto della loro costituzione ovvero successivamente.

In tal caso lo statuto delle comunità montane disciplina i rapporti tra la comunità montana e il comune in ordine agli interventi da realizzare sulla parte classificata montana del territorio comunale.

Art. 6.

Quando il territorio di una unità locale socio-sanitaria coincide con quello di una comunità montana o non montana, questa ne assume le funzioni.

Art. 7.

Alla provincia sono delegate le funzioni amministrative concernenti i piani provinciali di sviluppo generale e di settore, quali specificazioni territoriali del piano di sviluppo regionale, nonchè quelle relative all'approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, secondo le modalità che saranno definite nella legge urbanistica regionale.

Art 8.

Il piano regionale determina le linee dello sviluppo della Regione, nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi nazionali di piano, e dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

La Regione approva i piani provinciali, al fine di assicurare la coerenza complessiva delle determinazioni programmatiche operanti sul territorio regionale.

Il piano provinciale, nell'ambito delle aree di attuazione programmatiche, coincidenti con le delimitazioni territoriali delle unità locali dei servizi socio-sanitarie, determina d'intesa con le comunità montane e non montane, le localizzazioni degli insediamenti produttivi, l'utilizzazione del territorio per i diversi settori di attività, il coordinamento di tutte le attività sul territorio e le risorse a ciascuna area attribuite.

Per tali localizzazioni la Regione verifica la loro coerenza con i piani regionali e provinciali.

I conseguenti provvedimenti esecutivi sono adottati dai comuni singoli o associati in conformità delle leggi regionali e di settore.

In mancanza del piano regionale e quindi di quello provinciale, le localizzazioni di cui al terzo comma del presente articolo sono determinate dalla Regione.

Art. 9.

Il finanziamento delle funzioni delegate e subdelegate, i cui oneri sono comunque a totale carico della Regione, viene determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale, con la legge di approvazione del bilancio annuale e con quelle settoriali.

A tal fine la giunta regionale acquisisce anche il parere, nell'ambito delle consultazioni previste dall'apposito regolamento sulle procedure della programmazione, della delegazione regionale dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPI, sulle proposte di bilancio pluriennale e di bilancio annuale presentate al consiglio regionale.

Art. 10.

Le direttive agli enti destinatari delle deleghe sono determinate con le leggi regionali di settore.

Le ulteriori eventuali direttive, in esecuzione di leggi regionali, sono emanate dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

In caso di inattività degli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o subdelegate, e qualora le attività relative comportino adempimenti da compiersi entro termini previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il presidente della giunta regionale, sentita la giunta regionale, e d'intesa con la competente commissione consiliare, invita l'ente locale a provvedere entro quindici giorni per gli atti per i quali la legge, statale o regionale, prevede espressamente un termine, ed entro trenta giorni per gli atti per i quali il termine risulti dalla natura degli interventi. Decorso inutilmente tale termine vi provvede direttamente la Regione, nominando all'uopo un commissario *ad acta*.

Qualora un ente locale persista nell'omissione o dia luogo a gravi ripetute violazioni di legge, la giunta regionale riferisce al consiglio il quale, sentito l'ente locale, dispone la revoca della delega, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 10 dello statuto regionale.

Art. 12.

Gli atti amministrativi adottati dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate sono definitivi, e su di essi la Regione esercita soltanto i controlli previsti dalle leggi attuative dell'art. 130 della Costituzione.

La Regione e gli enti locali destinatari della delega e della subdelega di funzioni amministrative sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni sulle attività rientranti nei reciproci rapporti di delegazione e subdelegazione.

Art. 13.

Le leggi regionali che individuano le funzioni amministrative delegate e subdelegate agli enti locali destinatari di esse, stabiliscono le modalità per l'utilizzo del personale regionale presso gli enti locali predetti.

Le spese per il suddetto personale sono tenute comunque a carico del bilancio regionale.

Art. 14.

Restano comunque di competenza regionale gli atti amministrativi previsti da leggi statali per la partecipazione della Regione ad attività di competenza di organi centrali dello Stato.

Art. 15.

In sede di prima applicazione della presente legge ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle unità locali socio-sanitarie, il consiglio regionale su proposta della giunta determina gli ambiti territoriali in riferimento ai quali sono costituite le comunità non montane di cui alla presente legge.

La proposta regionale di delimitazione degli ambiti territoriali viene trasmessa ai comuni i quali deliberano su di essa entro i successivi trenta giorni nel rispetto dei criteri indicati dal successivo art. 16.

Qualora i consigli comunali interessati non si pronuncino entro il termine suddetto la proposta regionale si ha per approvata.

Il presidente della giunta regionale costituisce l'associazione dei comuni di cui alla presente legge con proprio decreto entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle approvazione comunali della proposta regionale di delimitazione degli ambiti territoriali di cui al presente articolo.

La mancata approvazione della proposta regionale da parte di comuni ricadenti in un ambito territoriale non costituisce impedimento alla costituzione delle associazioni comunali degli altri ambiti territoriali.

Art. 16.

Gli ambiti territoriali relativi alle comunità non montane sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i comuni associati debbono ricadere tutti nel territorio della stessa unità locale socio-sanitaria;

b) la dimensione demografica minima non può essere inferiore a 15.000 abitanti;

c) nessun comune può essere escluso dal farsi parte se viene a mancare per essa la concreta possibilità alternativa di associarsi ad altri comuni confinanti;

d) in caso di insanabili contrasti tra loro, i comuni possono rivolgersi alla Regione che deciderà, sentito il consiglio provinciale competente per territorio.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 settembre 1979

MEMMO

(9454)

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1979, n. 45.
Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 4 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo con la presente legge detta norme per la protezione e il miglioramento del patrimonio floreale e forestale, nonchè delle zone (biotopi) abruzzesi di particolare interesse vegetazionale e delle bellezze naturali al fine della conservazione degli ecosistemi terrestri.

La Regione, al fine di tutelare e conservare la flora naturale e spontanea dell'Abruzzo, nonchè di tutelare le zone di particolare interesse vegetazionale e le bellezze naturali promuoverà la istituzione di un complesso sperimentale da affidarsi alla gestione dell'ispettorato regionale delle foreste e promuoverà la sensibilizzazione e la propaganda tra la popolazione della Regione per la difesa del patrimonio floreale, forestale e delle bellezze naturali, in concorso con i comuni, le loro associazioni, le comunità montane e le amministrazioni provinciali.

La Regione, inoltre, col concorso degli enti di cui al precedente comma e degli ispettorati forestali, cura la difesa e la manutenzione delle specie vegetali protette e delle zone di particolare interesse vegetale e delle bellezze naturali.

La giunta regionale, su conforme parere delle commissioni consiliari competenti, adotterà i provvedimenti richiesti dalle particolari situazioni ambientali.

Art. 2.

Per il Parco nazionale d'Abruzzo, per i parchi regionali e per le ex aziende di Stato foreste demaniali valgono le norme particolari e quelle della presente legge con quelle compatibili.

Art. 3.

Sono vietati la raccolta, il danneggiamento e la estirpazione di muschi, licheni, erbe, fiori e arbusti di diffusione naturale e spontanea dei territori classificati montani o rientranti nei

comprensori di bonifica montana e/o di sistemazione idro-geologica, nonchè delle piante litofile che crescono sulle rocce o su detriti e della vegetazione sabbiosa pioniera e delle formazioni dunali.

Sono vietati la raccolta, il danneggiamento, l'estirpazione, in tutto il territorio della Regione, della specie di piante di cui alla tabella 1 dell'allegato *A* alla presente legge.

Art. 4.

Sono vietati l'abbattimento e il danneggiamento della specie di piante di alto fusto elencate nella tabella 2 dell'allegato *A* alla presente legge.

Art. 5.

Sono vietati l'abbattimento e il danneggiamento di ogni specie di piante di alto fusto e la raccolta, il danneggiamento e l'estirpazione di flora minore sita nelle zone (biotopi) dichiarate di preminente interesse naturale o bellezze naturali, individuate e delimitate nell'allegato *B* alla presente legge.

In quest'ultime zone sono vietate l'apertura di strade carrabili e la destinazione, anche parziale del territorio, per costruzioni edilizie o per l'impianto di rifugi alpini, campeggi ed altri esercizi ricettivi.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a modificare con proprio decreto, su parere conforme delle competenti commissioni consiliari permanenti, gli allegati *A* e *B* alla presente legge.

Art. 7.

Sono vietate la costruzione di strade ed edifici, ad eccezione delle piste di accesso ai pascoli, nonchè l'apertura di cave e torbiere a quota superiore a 1.500 m. s.l.m.

La concessione per l'edificazione, la costruzione di strade e l'apertura di cave e torbiere in zone inferiori a quota 1.500 m. s.l.m. deve essere condizionata all'obbligo da parte del richiedente la concessione o dell'appaltatore delle opere pubbliche della ricostruzione del cotico erboso e della riforestazione delle scarpate e delle parti di terreno danneggiate. L'obbligazione deve essere garantita da deposito cauzionale, commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

Art. 8.

E' vietato l'accesso di qualsiasi mezzo meccanico o semovente su manti erbosi e nei boschi, salvo le autorizzazioni degli ispettori ripartimentali delle foreste ai sensi del successivo art. 11.

I comuni devono prevedere negli strumenti urbanistici spazi idonei destinati a posteggio per il traffico normale e turistico.

Gli ispettorati ripartimentali delle foreste possono escludere dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nella sistemazione delle piste sciistiche e nelle utilizzazioni boschive. Sono escluse dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, nonchè di polizia di sicurezza e giudiziaria e nelle opere idraulico-forestali.

Art. 9.

E' consentita la sola raccolta delle specie vegetali di diffusione naturale e spontanea nei territori della Regione non rientranti tra quelli previsti negli articoli 3 e 4, in misura non superiore a due chilogrammi per i muschi e licheni allo stato fresco e di dieci assi floreali (stelifloriferi) di specie diversa da quella contemplata nella tabella 1 dell'allegato *A*.

Art. 10.

La raccolta giornaliera di *Fragraria vesca* L. (fragoletta di bosco) è consentita nella misura massima di mezzo chilogrammo per persona.

Art. 11.

Gli ispettorati ripartimentali delle foreste autorizzano la raccolta o l'abbattimento di piante protette per scopi scientifici, didattici, medicamentosi e erboristici, mediante rilascio di licenze temporanee, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile contenente l'indicazione della località ove è consentita la raccolta o l'estirpazione o l'abbattimento di una o più piante, la indicazione della specie, della finalità della raccolta o dell'abbattimento, della quantità consentita e delle modalità per provvedervi, oltre le eventuali particolari prescrizioni che saranno ritenute necessarie ai fini della difesa delle specie e del sistema.

La domanda di autorizzazione alla raccolta deve precisare, oltre le indicazioni di cui al precedente comma, nome e cognome del richiedente, la residenza e la eventuale temporanea dimora nel luogo della raccolta o dell'abbattimento, il numero e l'elenco nominativo delle persone impiegate e la loro residenza.

Art. 12.

Per l'abbattimento delle piante di alto fusto valgono le norme vigenti e le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 13.

In tutto il territorio della Regione è consentita la raccolta di funghi spontanei delle specie eduli e per una quantità non superiore a chilogrammi due per persona, salvo i diritti del proprietario del fondo, se soggetto privato.

Gli ispettorati ripartimentali delle foreste possono autorizzare la raccolta di funghi di qualsiasi specie per gli scopi e con le modalità di cui all'art. 11.

I comuni, qualora ricorrono particolari condizioni di produzione da determinarsi anno per anno dagli stessi ispettorati, possono autorizzare la raccolta giornaliera di funghi per persona in misura superiore ai due chilogrammi e fino ad un massimo di cinque, in favore di frazionisti che ne facciano domanda per i quali la raccolta costituisca fonte costante e normale di lavoro e di sussistenza.

Si applicano per la concessione dell'autorizzazione le norme di cui all'art. 11. La concessione è gratuita.

Art. 14.

E' consentita, in deroga a quanto disposto nel precedente articolo, la raccolta giornaliera senza limitazioni delle specie fungine lignicole di cui alla tabella 3 dell'allegato *A* alla presente legge.

Art. 15.

Le piante, i fiori, le fragolette e i funghi provenienti da colture effettuate in serre o in giardino, se poste in commercio, devono essere accompagnate da certificato di provenienza redatto a cura del produttore.

Art. 16.

Per la raccolta dei funghi è vietato l'uso dei rastelli, zappe, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamento allo stato umifero del terreno.

E' vietato calpestare, distruggere o danneggiare qualunque specie di flora fungina.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'ispettorato provinciale delle foreste su conforme parere delle commissioni consiliari competenti, può con proprio decreto ulteriormente limitare o assolutamente vietare la raccolta di funghi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale modificazioni dei fattori biologi o abiotici che regolano la reciprocità di rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

Art. 17.

La raccolta dei tartufi, salvo quanto disposto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568, è consentita fino al peso di chilogrammi uno al giorno per persona, con l'uso di zappe a un solo dente delle dimensioni massime di cm 15 x 4, dal 15 novembre al 1° marzo e dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno. Durante l'intero anno è vietata la zappettatura delle tartufaie.

I comuni possono autorizzare la raccolta giornaliera per persona fino ad un massimo di chilogrammi tre alle condizioni e con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 13.

Art. 18.

I divieti, le limitazioni e le prescrizioni per la raccolta della flora e delle specie fungine devono essere indicate al pubblico con appositi cartelli a cura dei comuni.

Salvo il concorso con la violazione di altre disposizioni di legge, regolamentare o amministrative:

le violazioni e i divieti di cui all'art. 3 sono punite con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000;

la specie ed i prodotti oggetto delle violazioni sono confiscati;

le violazioni e i divieti di cui all'art. 5 sono punite con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, se trattasi di abbattimento o danneggiamento di piante di alto fusto o di arbusti, e con la sanzione da L. 20.000 a L. 200.000, se trattasi di

raccolta, danneggiamento o estirpazione di flora minore. Le violazioni e i divieti di cui al comma secondo sono punite con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 10.000.000;

le violazioni di cui all'art. 8 sono punite con la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000;

le violazioni alle prescrizioni previste all'art. 9 sono punite con la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000;

le violazioni alle prescrizioni di cui agli articoli 10, 13, 14, 15, 16 e 17 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a L. 500.000.

La raccolta di funghi, di tartufi o di fragolette in misura superiore a quella prevista nelle disposizioni contenute negli articoli 10, 13 e 17, è punita con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

L'accertamento delle violazioni comporta la confisca dei beni.

I beni confiscati sono immediatamente venduti dall'agente accertatore nel punto di mercato più vicino e il ricavato è versato alla cassa del comune competente per territorio del luogo dell'accertamento e da devolversi per gli scopi della presente legge.

Se le trasgressioni sono commesse da minori, di essi rispondono i tutori o le persone cui sono stati temporaneamente affidati. Delle violazioni commesse da appartenenti a comitive organizzate da enti o associazioni rispondono, in concorso con gli autori, salvo che si tratti di minori, anche le persone incaricate della direzione o della vigilanza.

Art. 19.

I Corpi di pubblica sicurezza, il Corpo forestale dello Stato, la polizia di vigilanza della caccia e della pesca, i vigili urbani, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e/o associazioni, gli agenti volontari sono incaricati dell'osservanza della presente legge.

La qualifica di agente giurato abilita alle funzioni di vigilanza in collaborazione e con il coordinamento degli ispettorati delle foreste. Gli agenti volontari prestano servizio a titolo gratuito e assumono in proprio ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che potessero loro occorrere.

Art. 20.

La giunta regionale può organizzare appositi corsi per lo addestramento degli aspiranti agenti volontari giurati.

I corsi sono svolti dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Il consiglio regionale autorizza l'effettuazione dei corsi per guardie giurate volontarie organizzate da enti o associazioni che si prefiggono lo scopo di concorrere alla vigilanza per il conseguimento delle finalità della presente legge. Le domande devono essere dirette alla giunta regionale, settore agricoltura e foreste per il tramite degli ispettorati ripartimentali delle foreste, che le inoltrano istruite alla giunta.

Al termine dei corsi, la giunta regionale curerà gli adempimenti necessari perchè gli idonei ricevano l'abilitazione alla vigilanza sul patrimonio floristico naturale tutelato dalla presente legge, di cui all'art. 138 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e degli articoli 249 e 251 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per un periodo non superiore a tre anni.

Non si rendono applicabili le disposizioni di cui al n. 7 dell'art. 138 del detto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il presidente della giunta regionale rilascia, per l'identificazione, a ciascun agente volontario un tesserino con fotografia, contenente, oltre le generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di abilitazione, la durata della validità della qualifica e l'oggetto della vigilanza.

Gli stessi agenti sono dotati di un distintivo o bracciale di riconoscimento da approvarsi con deliberazione di giunta.

Art. 21.

Dell'accertamento delle violazioni è redatto processo verbale che l'agente trasmette all'ispettorato regionale delle foreste.

Le violazioni sono contestate ai trasgressori mediante consegna immediata del verbale di contestazione.

In caso che la consegna manuale non sia possibile o che il trasgressore si rifiuta di riceverla, l'agente ne fa menzione nel verbale e invierà copia al trasgressore e/o alle persone di cui all'ultimo comma dell'art. 18 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro cinque giorni dall'accertamento.

Il trasgressore ha quindici giorni di tempo per proporre opposizione motivata all'ispettorato regionale delle foreste.

Il modello di processo verbale di accertamento deve contenere l'indicazione della facoltà di proporre opposizione.

Decorso il termine di quindici giorni senza che sia stata proposta opposizione, l'ispettorato regionale delle foreste determina con atto motivato la misura della sanzione amministrativa e ingiunge al trasgressore, in calce all'atto, il pagamento della somma stabilita entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento.

Le spese di notifica della contestazione e dell'ingiunzione sono a carico del trasgressore.

In caso di opposizione del trasgressore alla contestazione della violazione, l'ispettorato regionale delle foreste provvede all'archiviazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'opposizione, se ritiene quest'ultima fondata. Diversamente provvede con le modalità di cui al superiore comma sesto.

Gli importi delle sanzioni amministrative sono devoluti alla giunta regionale e da questa destinati per gli scopi della presente legge.

Art. 22.

Il verbale di accertamento delle violazioni, qualora siano state violate disposizioni di legge o regolamentari o amministrative di altre autorità, è trasmesso anche a quest'ultima a cura dell'ispettorato regionale delle foreste.

Art. 23.

Per l'applicazione della presente legge è prevista per il triennio 1979-81 una spesa annua di L. 20.000.000.

Nel 1979 si provvede previa riduzione dell'importo di lire 20.000.000 sia per la competenza che per la cassa, dello stanziamento del cap. 2845 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, denominato « Fondo di riserva per le spese impreviste » e contemporanea istituzione, nello stesso bilancio, del cap. 2621 (settore n. 26; tit. 1°, sez. 8; cat. III) denominato « Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo », con stanziamento di pari importo per competenza e cassa.

Gli stanziamenti riguardanti gli esercizi successivi sono determinati con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 24.

La giunta regionale determinerà, nell'ambito della spesa prevista, la somma da devolversi ai comuni per il pagamento del costo di impianto dei cartelli indicanti i divieti e le altre prescrizioni di cui alla presente legge nonchè quelle per l'attività di sensibilizzazione, di propaganda o di vigilanza e provvederà al pagamento relativo.

I comuni sono obbligati al rendiconto consuntivo della spesa, compreso quello dell'introito delle vendite di beni confiscati.

Le somme non spese saranno computate nello stanziamento previsto per l'anno successivo.

Art. 25.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 settembre 1979

MEMMO

(*Omissis*).

(9455)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. 51.

Approvazione del rendiconto generale della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *agosto* 1979)

(*Omissis*).

(9783)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. 52.
Modifica del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1974 approvato con legge regionale 28 agosto 1978, n. 51.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *agosto* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. 53.
Modifica del rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1975 approvato con legge regionale 28 agosto 1978, n. 52.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *agosto* 1979)

(*Omissis*).

(9784)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. 54.
Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *agosto* 1979)

(*Omissis*).

(9785)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1979, n. 55.
Art. 27 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 4 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 29 *agosto* 1979)

(*Omissis*).

(9786)

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 1979, n. 56.
Soccorsi nei comuni della Valnerina e negli altri comuni colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 3 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del bilancio regionale dell'esercizio 1979, la spesa di L. 500.000.000 da destinare ai primi soccorsi nei comuni della Valnerina e negli altri comuni dell'Umbria colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979.

Tale somma, da ripartirsi con delibera della giunta regionale, è utilizzata per i seguenti interventi di competenza della Regione, dei comuni e della comunità montana zona omogenea « D »:

necessità urgenti delle popolazioni terremotate, compresi l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari;

acquisto, trasporto, posa in opera di tende, roulottes e alloggi prefabbricati;

concessione di contributi ai comuni per il pagamento del canone di locazione di abitazioni da assegnare temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio;

concessione di contributi ai comuni per far fronte alle prime esigenze dei coltivatori diretti e dei privati proprietari di aziende agricole per il ricovero e l'alimentazione del bestiame e la protezione del foraggio e delle scorte;

altre necessità rese indispensabili dall'azione di soccorso.

Le somme attribuite dalla giunta regionale sono utilizzate direttamente dagli enti destinatari con obbligo del rendiconto.

Art. 2.

La giunta regionale, i comuni e la comunità montana zona omogenea « D » sono autorizzati a decorrere alla trattativa privata per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 si applicano, se ed in quanto non in contrasto, le disposizioni della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62.

Art. 4.

La somma di cui all'art. 1 viene iscritta al cap. 9240 del bilancio regionale dell'esercizio 1979, la cui denominazione viene così modificata « Spese per apprestamento di materiale e delle attrezzature per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità di competenza regionale e per altri interventi di soccorso ».

All'onere suddetto sarà fatto fronte con quota della maggiore entrata già accertata al cap. 2850 « Interessi attivi su depositi e su titoli e per anticipazioni di spese contrattuali a carico di terzi ».

Al bilancio dell'esercizio 1979 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

Alla parte prima - Entrata:

	Competenza	Cassa
Cap. 2850 in aumento . .	500.000.000	500.000.000

Alla parte seconda - Spesa:

	Competenza	Cassa
Cap. 9240 in aumento . .	500.000.000	500 000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° ottobre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 24 *settembre* 1979 (*atto n.* 1311) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 1° *ottobre* 1979.

(9787)

FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793290)